

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1073)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° giugno 1960 (V. Stampato n. 2147)*

d'iniziativa del deputato ALDISIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 GIUGNO 1960

**Determinazione del limite di popolazione per la corresponsione dei contributi
di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto della popolazione residente in ogni comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale, risultante dai registri anagrafici ».